

FAQ: Domande e risposte sulla direttiva CFSL 6503 «Amianto»

Edizione: maggio 2026



Contenuti

| | | |
|---------|---|----|
| 1 | Termini transitori per l'adeguamento alla nuova direttiva CFSL 6503 | 3 |
| 3.2 | Campo d'applicazione | 3 |
| 4 | Definizioni | 4 |
| 5.1 | Valutazione del rischio e pianificazione delle misure | 4 |
| 5.2.1 | Smantellamento e demolizione | 5 |
| 5.5 | Etichettatura | 5 |
| 6.1 | Svolgimento dei lavori di bonifica, misure di protezione | 6 |
| 6.1.1.1 | Aspirapolvere per amianto | 6 |
| 6.1.3.1 | Protezione delle vie respiratorie | 7 |
| 6.2 | Informazioni e istruzioni | 7 |
| 6.3 | Prevenzione in medicina del lavoro | 8 |
| 7.1 | Requisiti per le ditte specializzate in bonifiche da amianto | 8 |
| 7.1.1 | Requisiti per gli specialisti in bonifiche da amianto | 8 |
| 7.1.4 | Prevenzione in medicina del lavoro | 10 |
| 7.3 | Obbligo di notifica per gli interventi di bonifica | 10 |
| 7.4 | Svolgimento dei lavori di bonifica, misure di protezione | 11 |
| 7.4.1.1 | Sorveglianza del cantiere da parte di uno specialista in bonifiche da amianto | 11 |
| 7.4.1.2 | Misure per prevenire il rilascio di fibre | 13 |
| 7.4.2 | Confinamento della zona da bonificare | 13 |
| 7.4.3 | Unità di decontaminazione | 13 |
| 7.4.4 | Ventilazione nelle zone da bonificare e nelle unità di decontaminazione | 14 |
| 7.4.5 | Depressione nella zona da bonificare e nelle unità di decontaminazione | 15 |
| 7.4.6 | Aspirapolvere per amianto | 16 |
| 7.4.7 | Manipolazione di rifiuti contenenti amianto e apparecchi contaminati | 16 |
| 7.4.9 | Revoca delle misure di protezione / del confinamento | 16 |
| 7.4.10 | Protezione delle vie respiratorie | 19 |
| 7.5 | Bonifiche parziali | 21 |
| 7.7 | Lavori di esigua entità | 23 |

1 Termini transitori per l'adeguamento alla nuova direttiva CFSL 6503

Domanda/Problema

Entro quando devono essere attuate le modifiche alla nuova direttiva CFSL 6503 «Amianto»? Sono previsti termini transitori?

Risposta

La direttiva CFSL 6503 «Amianto» è in vigore dal 27 giugno 2025. Sulla prima pagina è riportata di volta in volta la data dell'approvazione da parte della CFSL. Non sono previsti termini transitori formali, c'è soltanto un periodo transitorio fino alla messa a disposizione in formato digitale e cartaceo.

Domanda/Problema

Perché gli esperti in materia di amianto (ditte specializzate in bonifiche da amianto) non sono stati consultati in merito alla nuova direttiva CFSL 6503?

Risposta

La direttiva CFSL 6503 è stata elaborata su incarico della CFSL dalla commissione specializzata 13 (CS13). Nella CS13 sono presenti **esperti qualificati** in materia di amianto. Uno dei membri è **specialista in bonifiche da amianto** (bonificatore di amianto).

In fase di consultazione sono state inoltre interpellate le **associazioni degli specialisti in bonifiche da amianto**. Essendo pubblica, alla consultazione (www.cfsl.ch) hanno potuto partecipare tutti gli specialisti in bonifiche da amianto.

3.2 Campo d'applicazione

Domanda/Problema

La Suva sensibilizza sulle problematiche relative all'amianto anche i committenti, gli architetti o i progettisti (ad es. bonifica parziale)?

Risposta

In primo luogo la Suva vigila sulla sicurezza e la tutela della salute sul lavoro nel quadro della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e svolge attività di promozione al riguardo nelle aziende assoggettate. La Suva sostiene inoltre l'iniziativa «Insieme contro l'amianto» lanciata dal Forum Amianto Svizzera (forum-amianto.ch).

Nell'ambito della bonifica di un edificio, tutte le parti interessate, dai proprietari a locatari, progettisti e architetti, devono contribuire a riconoscere l'amianto e ad adottare le misure necessarie.

I partner dell'iniziativa si impegnano a sensibilizzare l'opinione pubblica affinché si adotti un comportamento corretto nella manipolazione dell'amianto.

Domanda/Problema

L'OLCostr e la direttiva CFSL 6503 si applicano alle aziende specializzate in bonifiche da amianto e a tutte le altre imprese di costruzione?

Risposta

L'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) e la direttiva CFSL 6503 contengono prescrizioni generali che si applicano a tutte le imprese che svolgono attività di costruzione (ad es. artt. 3 e 32 OLCostr, cifre 1-6 e 9 della direttiva CFSL 6503).

Inoltre esistono prescrizioni specifiche per le ditte specializzate in bonifiche da amianto (ad es. artt. 82-86 OLCostr, cifra 7 della direttiva CFSL 6503).

Domanda/Problema

I privati possono provvedere autonomamente alle bonifiche da amianto? La Suva ha un'apposita regolamentazione al riguardo?

Risposta

Nel quadro della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), la Suva vigila sulla sicurezza e sulla tutela della salute sul lavoro e svolge attività di promozione al riguardo nelle aziende esposte a pericoli particolari. I privati non sono soggetti alla LAINF, pertanto non sono controllati dalla Suva, ma sono comunque tenuti a osservare le disposizioni delle prescrizioni in campo edile e ambientale nonché le regole della tecnica a tutela di terzi.

Motivo

A tale proposito si rimanda ai seguenti atti normativi:

- Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr)
- Legge sul lavoro (LL)
- Legge sui prodotti chimici (LPChim)
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
- Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)
- Ordinanza sui rifiuti (OPSR)
- Codice delle obbligazioni (CO)

4. Definizioni

Domanda/Problema

Nella direttiva CFSL 6503 i due termini «ispezione dell'edificio» e «perizia sulle sostanze nocive» sono definiti separatamente.

La «perizia sulle sostanze nocive» è definita come documentazione degli inquinanti determinati sulla base di un'ispezione dell'edificio. Un'ispezione dell'edificio conforme alle direttive dell'Associazione svizzera delle sostanze nocive nelle costruzioni (FAGES) e dell'Associazione svizzera dei consulenti in amianto (ASCA) soddisfa i requisiti di una perizia sulle sostanze nocive secondo la definizione contenuta nella direttiva CFSL. La CFSL e la Suva introducono volutamente due termini e due definizioni?

Risposta

L'art. 3 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) prevede che sia redatta una perizia sulle sostanze nocive.

I termini «ispezione dell'edificio» e «perizia sulle sostanze nocive» sono stati volutamente ripresi nella direttiva CFSL 6503, che si basa sulle definizioni contenute nella pubblicazione FACH «Bonifiche da amianto: ispezioni visive e misurazioni dell'aria nei locali» (codice 2955) del Forum Amianto Svizzera (FACH) e sull'OLCostr.

Motivo

Questa modifica ha uniformato i termini relativi all'amianto nella bibliografia ufficiale svizzera.

5.1 Valutazione del rischio e pianificazione delle misure

Domanda/Problema

Gli esperti di ispezioni sono incaricati, dietro compenso, di effettuare analisi per accertare la presenza di amianto e di redigere perizie sulle sostanze nocive. A mio avviso, le ditte specializzate in bonifiche da amianto non possono essere chiamate a rispondere delle perizie sulle sostanze nocive. Perché esistono esperti di ispezioni se le ditte specializzate in bonifiche da amianto devono controllare le perizie sulle sostanze nocive?

Risposta

Gli esperti di ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni e le imprese che offrono le relative ispezioni sono responsabili delle **perizie sulle sostanze nocive**. I datori di lavoro sono responsabili della **sicurezza sul lavoro** dei propri dipendenti, di conseguenza devono valutare,

prima dell'inizio dei lavori, se le perizie sulle sostanze nocive realizzate dagli esperti di ispezioni sono plausibili.

I datori di lavoro che riscontrano errori nelle perizie sulle sostanze nocive realizzate dagli esperti di ispezioni devono accertare i fatti, definire opportune misure e attuarle.

Domanda/Problema

Le ditte specializzate in bonifiche da amianto possono redigere perizie sulle sostanze nocive?

Risposta

Sì, se dispongono delle conoscenze richieste, ma in molti casi è necessario coinvolgere un'azienda specializzata nell'ispezione di sostanze nocive nelle costruzioni (cfr. Guida FACH 2955).

Un elenco delle aziende specializzate nell'ispezione di sostanze nocive nelle costruzioni è pubblicato su www.forum-amianto.ch/agire.

Si invita inoltre a osservare le disposizioni dei committenti, dei Cantoni/Comuni ecc.

Motivo

Art. 3 OLCostr

Cifra 5.1 direttiva CFSL 6503

Se il datore di lavoro non è in grado di valutare con certezza i pericoli, deve essere consultato uno specialista MSSL e/o un esperto con conoscenze specifiche sull'amianto (progettista specializzato, direttore dei lavori, esperto di ispezioni di sostanze nocive nelle costruzioni, specialista in bonifica da amianto ecc.).

Pubblicazione FACH 2955: «Bonifiche da amianto: ispezioni visive e misurazioni dell'aria ambiente»; Forum Amianto Svizzera (www.suva.ch/2955.i)

Domanda/Problema

Secondo la cifra 5.1.2 della direttiva CFSL 6503, il datore di lavoro deve valutare prima dell'inizio dei lavori se i documenti di indagine (perizia sulle sostanze nocive o singoli rapporti di laboratorio) siano plausibili, in particolare per quanto riguarda la completezza e i perimetri di indagine. In che modo le ditte specializzate in bonifiche da amianto possono sapere quali lavori di ristrutturazione vengono effettuati in zona?

Risposta

La necessaria perizia sulle sostanze nocive deve corrispondere all'effettivo perimetro dei lavori di ristrutturazione e risanamento. La ditta specializzata in bonifiche da amianto garantisce così che altre imprese non siano esposte all'amianto negli ulteriori lavori previsti dalla commessa.

Domanda/Problema

Chi è responsabile dello svolgimento di accertamenti preliminari sulla presenza di amianto nella pianificazione dei lavori edili?

Risposta

I datori di lavoro sono responsabili della sicurezza dei loro dipendenti sul posto di lavoro. Se prima dell'inizio dei lavori di costruzione si sospetta la presenza di amianto, il datore di lavoro deve accertare o far accertare i possibili pericoli. Sulla base di questa valutazione dei rischi, i datori di lavoro pianificano i lavori e, all'occorrenza, adottano le necessarie misure di protezione.

Se il proprietario dell'immobile non dispone di una perizia delle sostanze nocive, il datore di lavoro deve far redigere la perizia, come descritto alla cifra 5.1 della direttiva CFSL 6503.

Domanda/Problema

Come deve procedere il datore di lavoro se emergono errori o risultati contraddittori nella perizia sulle sostanze nocive? Chi è responsabile?

Risposta

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro, pertanto è tenuto a verificare la plausibilità della perizia sulle sostanze nocive. Se riscontra errori o risultati contraddittori, deve chiarire i fatti, stabilire misure e attuarle.

5.2.1 Smantellamento e demolizione

Domanda/Problema

I lavori di smantellamento secondo la pubblicazione Suva 88288 «Demolizione di edifici con escavatore in presenza di amianto» sono in contraddizione con la protezione dell'ambiente (in particolare con l'art. 17 OPSR)? Come è possibile conciliare la tutela dei lavoratori e la protezione dell'ambiente?

Risposta

La pubblicazione Suva 88288 «Demolizione di edifici con escavatore in presenza di amianto» **pone in primo piano la tutela dei lavoratori.**

In particolare nei lavori di bonifica prolungati e a forte emissione di polvere, che esporrebbero i lavoratori direttamente all'amianto, sono più indicati metodi di lavoro meccanizzati.

La pubblicazione Suva 88288 descrive tali metodi di lavoro e definisce a quali condizioni sono consentiti.

Questi metodi di lavoro sono idonei se contribuiscono a ridurre l'esposizione all'amianto dei lavoratori e se non inquinano pesantemente l'ambiente.

Come descritto nella pubblicazione Suva 88288, devono essere sempre **rispettate le disposizioni per la protezione dell'ambiente (in particolare l'OPSR).**

5.5 Etichettatura

Domanda/Problema

Secondo la cifra 5.5 della direttiva CFSL 6503, le ditte specializzate in bonifiche da amianto devono etichettare i materiali non rimossi con la bonifica o riportarli in un elenco. Chi è tenuto a farlo per legge? Il committente, giusto?

Risposta

Sono tenute a farlo le ditte esecutrici della bonifica da amianto. In linea di principio, la ditta deve rimuovere completamente i materiali contenenti amianto dall'intera area sottoposta alla bonifica da amianto.

È ammessa un'eccezione unicamente se i materiali non rimossi non vengono manomessi in un secondo tempo, durante i lavori di trasformazione o durante l'utilizzo dei locali, con conseguenti danni per la salute.

La ditta specializzata in bonifiche da amianto informa il committente ed eventuali soggetti terzi coinvolti (ad es. altre aziende) in merito ai materiali contenenti amianto non rimossi. Questi materiali devono essere contrassegnati già in fase di costruzione (cfr. la cifra 7.5. della direttiva CFSL 6503 «Bonifiche parziali»).

Motivo

La direttiva CFSL 6503 Amianto si basa sulle disposizioni della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e delle relative ordinanze. La LAINF e, di conseguenza, la direttiva CFSL riguardano esclusivamente i datori di lavoro delle aziende assoggettate alla LAINF.

6.1 Svolgimento dei lavori di bonifica, misure di protezione

Domanda/Problema

Per la pulizia finale dell'area sottoposta a bonifica utilizziamo ventilatori che riempiranno l'area di polvere per qualche tempo. È consentito?

Risposta

Nei lavori su materiali contenenti amianto l'obiettivo è sempre quello di **liberare e disperdere nell'aria la minore quantità possibile di fibre contenenti amianto**. Per conseguire questo obiettivo è necessario adottare opportune tecniche di lavoro.

L'utilizzo di un ventilatore non è indicato per la pulizia perché i vortici di polvere disperdono nell'aria fibre contenenti amianto. Per evitare il sollevamento di polvere è necessario utilizzare per la pulizia **processi con aspirazione e/o a umido**.

Domanda/Problema

Quando occorre mettere a disposizione dei lavoratori un lavabo e quando una doccia?

Risposta

Nella zona di lavoro i lavoratori devono avere a disposizione un'installazione per lavarsi o per fare una doccia.

La scelta tra l'una o l'altra installazione dipende **dalla concentrazione di fibre di amianto nella zona di lavoro**. Per decidere, è opportuno consultare le regole della tecnica in vigore, ad esempio le pubblicazioni della Suva e della CFSL dedicate a determinate applicazioni dell'amianto.

Due esempi:

1. Dopo aver eseguito singole perforazioni di rivestimenti per pareti contenenti amianto, secondo la procedura descritta nella **scheda tematica Suva 33067**, i lavoratori devono disporre di un **lavabo**.
2. Secondo la **cifra 7 della direttiva CFSL 6503** i lavoratori devono farsi la **doccia prima di uscire dalle unità di decontaminazione** dopo la bonifica di rivestimenti per pareti contenenti amianto.

6.1.1 Aspirapolvere per amianto

Domanda/Problema

Secondo la cifra 6.1.1.1 cpv. 3 della direttiva CFSL 6503, i bonificatori di amianto devono ispezionare gli aspirapolvere per amianto una volta l'anno. I fabbricanti e i distributori di aspirapolvere per amianto non hanno certezze circa il fatto che questo controllo riguardi solo le componenti elettroniche o anche i filtri. In concreto: oggi molti distributori di aspirapolvere per amianto controllano solo le componenti elettroniche. Suppongo che questo sia definito nella norma, ma non è proprio ideale come controllo. Che tipo di controllo esige la norma?

Risposta

La norma SN EN 60335-2-69:2012 stabilisce quanto segue: «Il fabbricante o una persona qualificata deve effettuare un'ispezione tecnica almeno una volta all'anno, che consiste, ad esempio, nel verificare l'assenza di danni ai filtri, l'ermeticità della macchina e il corretto funzionamento del dispositivo di controllo. Inoltre, per le macchine della classe H, l'efficacia dei filtri deve essere verificata almeno una volta all'anno o più spesso, come stabilito nei requisiti nazionali.»

Motivo

In linea di principio, nelle aziende è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori (art. 24 OPI).

6.1.3.1 Protezione delle vie respiratorie

Domanda/Problema

I respiratori a ventilazione assistita con cappuccio (classe TH3P) sono indicati per i lavori nel settore arancione?

Risposta

Per i lavori nel settore arancione la direttiva CFSL 6503 prescrive di norma le mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP3. Le mascherine FFP3 raggiungono un fattore di protezione pari a 30 (norma DGUV 112-190 sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 2021). Le cuffie di protezione respiratoria con ventilatore TH3P hanno un fattore di protezione pari a 100, quindi nettamente superiore a quello delle mascherine FFP3, ma possono smettere di funzionare, ad esempio se la batteria si scarica o se il ventilatore è guasto. In tali casi le cuffie di protezione respiratoria non offrono una protezione sufficiente. Questo è il motivo per cui i dispositivi privi di un sistema di allarme, in caso di avaria del ventilatore, non possono essere utilizzati in presenza di sostanze CMR (norma DGUV 112-190 sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 2021).

Per i lavori nel settore arancione le cuffie di protezione respiratoria con ventilatore TH3P sono ammesse alle seguenti condizioni:

- Il ventilatore è dotato di un sistema di allarme in caso di guasto o calo di potenza.
- La zona di pericolo può essere abbandonata immediatamente in caso di guasto del dispositivo.
- Il personale deve essere opportunamente istruito.
- La manutenzione della cuffia di protezione delle vie respiratorie è garantita.
- Il datore di lavoro dimostra che la sicurezza del personale è garantita come con le mascherine di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP3.

Motivo

Cifra 6.1.3.1 della direttiva CFSL 6503 «Protezione delle vie respiratorie»

«¹Quando si lavora con materiali contenenti amianto, sono necessari apparecchi di protezione delle vie respiratorie adeguati per garantire la protezione della salute. Il livello di protezione richiesto dipende dalla concentrazione di fibre di amianto nella zona di lavoro.»

Un adeguato fattore di protezione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie deve garantire il rispetto della concentrazione massima consentita sul luogo di lavoro.

Domanda/Problema

Come va effettuato il controllo di tenuta per le mascherine FFP3?

Risposta

Secondo la direttiva CFSL 6503, il controllo di tenuta deve essere effettuato «in conformità alle informazioni fornite dal responsabile dell'immissione in commercio».

Ulteriori informazioni sono contenute nell'opuscolo Suva 66113 «Respiratori antipolvere».

6.2 Informazioni e istruzioni

Domanda/Problema

Nella manipolazione di materiali contenenti amianto è necessario adottare misure che garantiscano la protezione dei lavoratori. Quali informazioni e istruzioni sono necessarie?

Risposta

L'informazione e l'istruzione dei lavoratori è disciplinata dall'art. 6 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI): «Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro ...»

La cifra 6.2 della direttiva CFSL 6503 concretizza i requisiti relativi all'informazione e all'istruzione. In particolare il datore di lavoro è tenuto a **informare i lavoratori interessati in merito al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive e a istruirli su come trattare i materiali contenenti amianto.**

Il personale può acquisire le conoscenze specialistiche necessarie frequentando un corso di formazione. Questi corsi sono organizzati, ad esempio, da associazioni, specialisti interni o altre istituzioni.

6.3 Prevenzione in medicina del lavoro

Domanda/Problema

La direttiva CFSL 6503 prevede che il datore di lavoro notifichi tutte le persone che lavorano regolarmente con materiali contenenti amianto. Ad esempio, è necessario notificare un capocantiere che svolge occasionali giri di ispezione, ma non ha a che fare con veri e propri lavori di bonifica?

Risposta

Sì, è opportuno notificare anche le lavoratrici e i lavoratori che possano esporsi solo occasionalmente e limitatamente alle fibre di amianto, quindi anche un capocantiere che svolge giri di ispezione senza essere personalmente coinvolto nei lavori di bonifica.

Motivo

Dopo aver chiarito la situazione sul posto di lavoro, la Suva decide caso per caso se sia necessaria una visita profilattica nell'ambito della medicina del lavoro. Probabilmente questa visita non è indispensabile per le persone esposte solo occasionalmente e limitatamente alla polvere di amianto. Una notifica è comunque importante: con la registrazione da parte della Suva le persone interessate possono eventualmente beneficiare di controlli a esposizione cessata, secondo l'art. 74 OPI.

7.1 Requisiti per le ditte specializzate in bonifiche da amianto

Domanda/Problema

La Suva può revocare il riconoscimento alle ditte specializzate in bonifiche da amianto se le condizioni necessarie non sono più soddisfatte. Dove trovo informazioni dettagliate sulla durata della revoca del riconoscimento ecc.?

Risposta

Tutte le informazioni sulla procedura per la revoca del riconoscimento sono disponibili sulla pagina web della Suva [«Impresa di bonifica da amianto: riconoscimento e revoca del riconoscimento»](#).

Domanda/Problema

Su un totale di 260 ditte specializzate in bonifiche da amianto in Svizzera, 160 hanno notificato bonifiche nel 2024. Cosa fanno le altre 100?

Risposta

Nell'elenco ufficiale delle ditte riconosciute come specializzate in bonifiche da amianto ne figurano circa 260, incluse le succursali (di cui circa 205 aziende madri). Alcune di queste aziende sono meno attive e non eseguono ogni anno lavori di bonifica con obbligo di notifica.

Motivo

Art. 83 OLCostr

L'ordinanza non prevede un minimo di bonifiche annuali. La responsabilità e le condizioni per il riconoscimento delle aziende non cambiano.

Domanda/Problema

La Suva controlla le ditte specializzate in bonifiche da amianto in media cinque volte l'anno. Esiste una suddivisione più dettagliata al riguardo? La frequenza dei controlli varia a seconda delle aziende?

Risposta

I controlli sui posti di lavoro nei cantieri dove si svolgono bonifiche da amianto vengono effettuati per diversi motivi, ma nell'insieme non risulta alcun indicatore di una frequenza dei controlli superiore alla media o particolarmente concentrata su singole imprese.

7.1.1 Requisiti per gli specialisti in bonifiche da amianto

Domanda/Problema

Perché agli specialisti in bonifiche da amianto non sono attribuiti punti in rosso in caso di comportamenti errati? Perché invece le ditte specializzate in bonifiche da amianto sono sanzionate?

Risposta

Secondo l'art. 82 LAINF, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro e la loro attuazione. La **responsabilità** in relazione alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute compete quindi al datore di lavoro, ossia alla ditta specializzata in bonifiche da amianto. La legge non prevede che l'organo di esecuzione infligga sanzioni ai dipendenti (ad es. agli specialisti).

Domanda/Problema

È possibile seguire la **formazione di specialista in bonifiche da amianto** in Ticino, in italiano, e poi lavorare nella Svizzera tedesca?

Risposta

Sì, a condizione che lo specialista formato in bonifiche da amianto abbia la competenza necessaria per impartire istruzioni a tutte le persone coinvolte nella bonifica. Ciò riguarda in particolare la direzione e l'istruzione dei lavoratori nei cantieri.

Domanda/Problema

Chi controlla i **centri di formazione** per specialisti in bonifiche da amianto?

Risposta

La Suva verifica la qualità di queste offerte e tiene un elenco pubblico dei centri di formazione che soddisfano gli standard di formazione richiesti (sito web della Suva «[Centri di formazione e corsi passerella per specialisti in bonifiche da amianto](#)»).

Domanda/Problema

A quali **obblighi di aggiornamento sono soggetti gli specialisti in bonifiche da amianto**? Ad esempio, vale un corso per specialisti nella diagnostica?

Risposta

Gli specialisti in bonifiche da amianto devono dimostrare di possedere le conoscenze necessarie in materia secondo l'art. 84 OLCostr. L'aggiornamento obbligatorio sancito dall'art. 85 OLCostr serve ad approfondire le conoscenze tecniche e a mantenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi.

Un corso per specialisti nella diagnostica non copre i contenuti necessari per le bonifiche da amianto; pertanto non vale come sufficiente formazione continua secondo la OLCostr. Le conoscenze necessarie comprendono in particolare:

- conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute
- metodi di eliminazione, con esigua dispersione di polvere, di materiali contenenti amianto
- impiego appropriato dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e delle altre attrezzature di lavoro
- elaborazione di un piano di lavoro
- tenuta di un giornale di cantiere
- direzione e istruzione del personale nei cantieri

Tutti i centri di formazione elencati dalla Suva che offrono corsi specialistici in bonifiche da amianto organizzano anche i relativi corsi di aggiornamento. La Suva verifica la qualità delle suddette offerte formative. Il datore di lavoro deve dimostrare alla Suva, su richiesta, che gli specialisti abbiano frequentato il corso di aggiornamento.

Motivo

Un corso per specialisti nella diagnostica non adempie l'obbligo di aggiornamento, poiché non trasmette contenuti rilevanti ai fini pratici per eseguire bonifiche da amianto in sicurezza.

L'elenco degli istituti di formazione è consultabile alla pagina web della Suva «[Centri di formazione e corsi passerella per personale specializzato in bonifiche da amianto](#)».

Domanda/Problema

Quali sono i contenuti e quanto dura l'**aggiornamento riconosciuto degli specialisti in bonifiche da amianto**?

Risposta

L'aggiornamento deve trasmettere i contenuti necessari per effettuare bonifiche da amianto. Questi contenuti sono elencati nell'art. 84 OLCostr. Il corso dura due giorni ed è suddiviso in moduli per favorire l'integrazione dei contenuti nell'attività quotidiana.

Motivo

In un corso di due giorni è possibile trasmettere le conoscenze principali con un approccio pratico.

Gli operatori riconosciuti dei corsi sono pubblicati sulla pagina web della Suva «[Centri di formazione e corsi passerella per personale specializzato in bonifiche da amianto](#)».

Domanda/Problema

In che modo l'organo di esecuzione controlla che gli specialisti in bonifiche da amianto seguano corsi di aggiornamento ogni cinque anni?

Risposta

Gli organi di esecuzione effettuano verifiche a campione in loco o durante i controlli MSSL per accertarsi che i requisiti relativi all'aggiornamento siano soddisfatti. Su richiesta, occorre presentare gli attestati dei corsi di aggiornamento frequentati.

Domanda/Problema

Ogni quanto gli specialisti in bonifiche da amianto devono seguire corsi di aggiornamento?

Risposta

Gli specialisti in bonifiche da amianto devono seguire un aggiornamento **almeno ogni cinque anni** (art. 85 OLCostr).

L'aggiornamento mira ad approfondire le conoscenze tecniche degli specialisti in bonifiche da amianto di cui all'art. 84 OLCostr e a mantenerle aggiornate.

Domanda/Problema

Quali corsi di **aggiornamento esistono per specialisti in bonifiche da amianto?**

Risposta

La Suva raccomanda di frequentare corsi di aggiornamento riconosciuti, tenuti presso uno degli istituti di formazione elencati dalla Suva, per garantire la conoscenza dello stato attuale della tecnica.

Gli operatori riconosciuti dei corsi sono pubblicati sulla pagina web della Suva «Centri di formazione e corsi passerella per personale specializzato in bonifiche da amianto».

7.1.4 Prevenzione in medicina del lavoro

Domanda/Problema

Ci sono già in Svizzera, nel 2025, casi confermati di patologie correlate all'amianto tra gli specialisti in bonifiche da amianto?

Risposta

Sì, ma queste patologie correlate all'amianto sono ascrivibili a un'esposizione all'amianto che risale a molto tempo prima.

Se sono rispettate le **attuali prescrizioni di igiene del lavoro nella manipolazione di materiali contenenti amianto**, nuove patologie correlate all'amianto sono da escludere.

7.3 Obbligo di notifica per gli interventi di bonifica

Domanda/Problema

Gli specialisti in bonifiche da amianto che sorvegliano il cantiere sul posto devono avere predisposto personalmente il piano di lavoro?

Risposta

Il piano di lavoro non deve essere elaborato personalmente dagli specialisti in bonifiche da amianto presenti sul posto. Però, secondo l'art. 84 OLCostr, gli specialisti suddetti devono essere in grado di farlo, perché ciò consente loro di valutare e di mettere in atto sul cantiere un piano di lavoro elaborato da una terza persona.

Il piano di lavoro deve essere predisposto al più tardi prima dell'inizio dei lavori sul cantiere e deve indicare come saranno attuate le misure di sicurezza e di tutela della salute definite. Al riguardo occorre considerare aspetti specifici per il progetto, sulla base della valutazione dei pericoli e della pianificazione delle misure.

La scheda tematica 33105 della Suva «Bonifica da amianto – Piano di lavoro per le ditte specializzate» contiene una descrizione dettagliata dei punti essenziali di un piano di lavoro.

Scheda tematica 33105 della Suva «[Bonifica da amianto – Piano di lavoro per le ditte specializzate](#)»

Domanda/Problema

È consentito avere i piani di lavoro, i piani delle zone e il bilancio del ricircolo d'aria in formato digitale sull'iPad o sul cellulare?

Risposta

Sì, i documenti possono essere disponibili in formato digitale, ma devono essere a disposizione sul posto e servire da guida pratica per attuare le misure di sicurezza sul lavoro e tutela della salute.

7.4 Svolgimento dei lavori di bonifica, misure di protezione

Domanda/Problema

La scheda tematica della Suva 33077 riguarda solo la rimozione di piastrelle per pareti e pavimenti fino a 5 m² di superficie o anche gli intonaci?

Risposta

La scheda tematica 33077 «Rimozione di piastrelle per pareti e pavimenti contenenti colla a base di amianto. Superfici fino a 5 m² senza levigare» si applica per analogia anche agli intonaci.

Attenzione: le misure commisurate al rischio secondo la scheda tematica 33077 possono essere attuate solo **senza levigatura** delle superfici in questione. Se sono necessari lavori di levigatura o se la superficie è maggiore di 5 m², occorre procedere secondo la cifra 7 della direttiva CFSL 6503.

7.4.1.1 Sorveglianza del cantiere da parte di uno specialista in bonifiche da amianto

Domanda/Problema

Una ditta specializzata in bonifiche da amianto riconosciuta può svolgere per conto di suoi partner (altre ditte specializzate in bonifiche da amianto riconosciute) lavori notificati dall'azienda partner?

Risposta

Le ditte specializzate in bonifiche da amianto possono svolgere solo quei lavori che esse **hanno notificato direttamente** e che vengono eseguiti sulla base della valutazione dei rischi nel piano di lavoro.

È consentito collaborare con aziende partner soltanto se su ogni cantiere è sempre presente uno specialista formato, dipendente dell'azienda notificante, che funge da responsabile e ha la facoltà di impartire istruzioni nei confronti di tutte le persone coinvolte.

Motivo

Questa norma garantisce che le bonifiche da amianto siano effettuate soltanto da aziende con conoscenze tecniche e informazioni necessarie sui pericoli. La presenza di uno specialista dell'azienda è intesa a garantire che la sicurezza, la responsabilità e l'autorità di impartire istruzioni siano sempre espletate sul cantiere.

Domanda/Problema

Perché gli specialisti in bonifiche da amianto devono avere un rapporto di lavoro fisso? In caso di assenze di breve durata dovute a malattia ecc., questa norma equivale all'interruzione dei lavori, cosa che, in quanto imprenditori, non possiamo far subire a committenti e clienti.

Risposta

Lo specialista in bonifiche da amianto su un cantiere registrato deve essere un dipendente fisso dell'azienda che ha effettuato la notifica. Questo specialista ha una **grossa responsabilità** per la **sicurezza sul lavoro** e la **qualità della bonifica**; inoltre è autorizzato a **impartire istruzioni a tutte le persone addette**. Solo così la responsabilità per la sicurezza sul lavoro e la qualità della bonifica possono ricadere inequivocabilmente sull'azienda riconosciuta. Tutto ciò è molto importante proprio in caso di gravi violazioni che, nel peggiore dei casi, possono comportare la revoca del riconoscimento dell'azienda acquisitrice.

Motivo

- Cifra 7.4.1.1 direttiva CFSL 6503
- Art. 83 OLCostr «Riconoscimento di ditte specializzate in bonifiche da amianto»
«¹Le ditte specializzate in bonifiche da amianto sono riconosciute, se:
a. impiegano un lavoratore proprio come specialista in bonifiche da amianto secondo l'art. 84 OLCostr e garantiscono che tale specialista sia presente ai lavori di bonifica da amianto e li sorvegli; ...»

Domanda/Problema

Un'azienda fornitrice di personale a prestito o un'azienda terza può impiegare anche specialisti interinali in bonifiche da amianto su un cantiere di bonifica?

Risposta

Sì, l'azienda che ha notificato il cantiere deve avere almeno uno specialista formato in bonifiche da amianto per ogni cantiere.

È possibile ricorrere a specialisti formati con un contratto interinale, ma su ogni cantiere deve essere presente anche uno specialista formato, dipendente dell'azienda che ha effettuato la notifica e autorizzato a impartire istruzioni.

Domanda/Problema

Gli specialisti in bonifiche da amianto sono obbligati a lavorare nella zona da bonificare o possono rifiutarsi di farlo?

Risposta

Il compito principale degli specialisti in bonifiche da amianto consiste nel sorvegliare i lavori secondo il piano di lavoro, esercitare la facoltà di impartire istruzioni e garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza. Per adempiere a questi compiti, gli specialisti non possono evitare di entrare nella zona da bonificare, anche se non effettuano personalmente lavori di smantellamento.

Domanda/Problema

Gli specialisti in bonifiche da amianto che, ad esempio, lavorano su un grosso cantiere possono svolgere lavori di bonifica in un locale separato (ad es. situato su un altro piano) e quindi allontanarsi dagli altri addetti alla bonifica?

Risposta

No, gli specialisti in bonifiche da amianto devono esercitare appieno il proprio obbligo di sorveglianza e la facoltà di impartire istruzioni secondo la cifra 7.4.1.1 della direttiva CFSL 6503. Ciò deve essere assicurato permanentemente durante i lavori di bonifica. Di norma non è quindi possibile che questi specialisti svolgano contemporaneamente lavori di smantellamento su un altro piano.

Domanda/Problema

È possibile impiegare lavoratori interinali nella zona da bonificare?

Risposta

Sì, ma devono essere sotto la supervisione di specialisti formati in bonifiche da amianto, autorizzati a impartire istruzioni, dipendenti dell'azienda che ha effettuato la notifica. Compete a loro garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori interinali.

Domanda/Problema

Cosa significa che lo specialista in bonifiche da amianto è «autorizzato a impartire istruzioni»? A chi impartisce istruzioni?

Risposta

«Autorizzato a impartire istruzioni» significa che lo specialista in bonifiche da amianto è **responsabile della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute nei confronti di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori coinvolti nella bonifica da amianto**. In qualità di specialista in bonifiche da amianto prende decisioni ed è responsabile della loro attuazione sul cantiere. Deve garantire che i lavori siano svolti secondo il piano di lavoro e che la zona da bonificare sia protetta.

Lo specialista in bonifiche da amianto deve garantire inoltre che **i terzi coinvolti nel progetto di risanamento non siano esposti al rilascio di fibre di amianto**.

Motivo

Cfr. la cifra 7.4.1.1 della direttiva CFSL 6503 «Sorveglianza del cantiere da parte di uno specialista in bonifiche da amianto»

Domanda/Problema

In che modo le ditte specializzate in bonifiche da amianto dimostrano che gli specialisti in bonifiche da amianto sono autorizzati a impartire istruzioni?

Risposta

Le ditte specializzate in bonifiche da amianto dimostrano che gli specialisti sono autorizzati a impartire istruzioni **definendo per iscritto le regole di sicurezza e le istruzioni di lavoro specifiche per l'azienda e il posto di lavoro e annotandole nel mansionario**. In tal modo si garantisce che il personale conosca le disposizioni sulla sicurezza e che gli specialisti possano esercitare in qualunque momento la propria facoltà di impartire istruzioni.

7.4.1.2 Misure per prevenire il rilascio di fibre

Domanda/Problema

Molatura, fresatura, lavori di sabbiatura
Secondo la cifra 7.4.1.2 della direttiva CFSL 6503, nelle bonifiche da amianto è necessario evitare i lavori che producono polvere, in particolare la sabbiatura. Nella prassi corrente, proprio con l'intonaco e la colla per piastrelle si effettuano molto spesso la molatura e la fresatura. D'altronde non vedo molte alternative, a parte lo smantellamento con l'escavatore. Cosa succede con la sabbiatura? Per il momento viene tollerata analogamente a quanto avviene con la molatura? Oppure gli addetti alle bonifiche da amianto possono sabbiare solo in casi eccezionali, preferibilmente d'intesa con la Suva e in assenza di alternative?

Risposta

Le ditte specializzate in bonifiche da amianto sono tenute a ridurre al minimo il rilascio di sostanze nocive (cfr. cifra 7.4.1.2 della direttiva CFSL 6503). È un aspetto essenziale nell'attuazione delle misure necessarie.

I metodi di demolizione come la molatura, la fresatura o la sabbiatura rilasciano quantità elevate di fibre di amianto. È dunque importante rinunciare in linea di principio a queste tecniche e ricorrere a metodi alternativi. Se il ricorso a metodi alternativi non è possibile o è sproporzionato, occorre adottare misure collaterali che garantiscano la sicurezza di lavoratrici e lavoratori. In questo caso è opportuno consultare la Suva.

Motivo

La gerarchia delle misure di protezione per prevenire le malattie professionali è riportata nell'«[Ordinanza del DFI sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche](#)» (RS 832.321.11).

Domanda/Problema

Nella zona di bonifica i bonificatori di amianto devono ricorrere all'aspirazione diretta o all'irrorazione a umido?

Risposta

Durante la bonifica occorre in linea di principio attuare misure idonee a ridurre le polveri. In via prioritaria bisogna applicare la rimozione a umido controllata. In alternativa si può ricorrere a un'opportuna aspirazione alla fonte. L'importante è descrivere nel piano di lavoro il metodo da utilizzare.

7.4.2 Confinamento della zona da bonificare

Domanda/Problema

Il contatto visivo attraverso la finestra delle unità di decontaminazione è sufficiente?

Risposta

No, il solo contatto visivo attraverso la finestra delle unità di decontaminazione non consente di raggiungere l'obiettivo di sicurezza. La cifra 7.4.2 della direttiva CFSL 6503 stabilisce che si debbano garantire un contatto visivo e una comunicazione adeguata tra l'esterno e l'interno della zona da bonificare.

7.4.3 Unità di decontaminazione

Domanda/Problema

Sono consentite unità di decontaminazione miste per il personale e il materiale?

Risposta

No. Se tecnicamente possibile, tra la zona da bonificare e l'ambiente circostante devono essere installate **unità di decontaminazione separate: una per il passaggio di persone e una per il trasporto dei materiali**. Tali strutture impediscono che le fibre di amianto si disperdano all'esterno quando le persone, le attrezzature o i sacchi di rifiuti escono dalla zona da bonificare.

Eccezioni: sono ammesse deroghe se lo spazio a disposizione non consente unità di decontaminazione separate per le persone e i materiali, ma solo laddove sia possibile **dimostrare che il livello di protezione è rispettato** (piccolo cantiere con un numero limitato di contenitori per rifiuti di dimensioni ridotte). Le deroghe alla regola devono essere dichiarate al momento della notifica. Le ulteriori misure previste, **in particolare la disposizione, l'uscita dalle unità di decontaminazione e l'istruzione del personale**, devono essere **descritte in dettaglio**.

Le dimensioni delle unità di decontaminazione devono consentire che al loro interno si possa lavorare secondo criteri ergonomici.

7.4.4 Ventilazione nelle zone di bonifica e nelle unità di decontaminazione

Domanda/Problema

La frequenza minima di ricambio d'aria deve essere registrata nel bilancio del ricircolo d'aria (cfr. direttiva CFSL 6503). Come va comprovato il ricircolo d'aria? In base a quale norma sono controllati gli strumenti di misura?

Risposta

La frequenza minima di ricambio d'aria può essere controllata e documentata con un anemometro. La Suva raccomanda di non utilizzare un anemometro a elica troppo piccolo.

Come dimostrare il ricircolo d'aria e secondo quale norma controllare gli strumenti di misura:

- **prova:** misurazione con anemometro in loco
- **aria di scarico dell'estrattore:** più di 15 volte il volume della zona ogni ora
- **punti di misurazione:** controllare le bocchette di ventilazione, soprattutto i locali critici
- **unità di decontaminazione:** funzionanti, le valvole non devono essere incollate, aperture di 3–4 cm nella parte inferiore
- **documentazione:** annotare le misurazioni iniziali e quelle successive

Se nella zona di bonifica si raggiunge un numero di ricambi d'aria inferiore a otto in un'ora, occorre apportare migliorie.

Lo strumento di misura va verificato conformemente alle indicazioni del fabbricante, e comunque almeno una volta l'anno.

Motivo

Oltre alle misure volte a limitare il rilascio di polvere, un ricambio d'aria sufficiente è essenziale per la prevenzione.

Ulteriori informazioni sono contenute nella norma «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura» (norma SN EN ISO/IEC 17025).

Domanda/Problema

Con quale frequenza è necessario controllare e documentare i bilanci del ricircolo d'aria e il flusso d'aria nella zona da bonificare?

Risposta

I bilanci del ricircolo d'aria e il flusso d'aria della zona da bonificare devono essere controllati e documentati prima di iniziare i lavori di bonifica e dopo che siano intervenuti cambiamenti significativi nella zona da bonificare o nella ventilazione.

Occorre inoltre ripetere almeno ogni tre giorni il controllo e la documentazione dei bilanci del ricircolo d'aria e della ventilazione nella zona da bonificare.

Domanda/Problema

In che modo gli addetti alla bonifica da amianto devono documentare i bilanci del ricircolo d'aria e la valutazione delle misurazioni della corrente d'aria?

Risposta

I valori di riferimento e i valori misurati devono essere annotati direttamente nel piano della zona. Per le misurazioni ripetute è consigliabile utilizzare tabelle appositamente predisposte.

Domanda/Problema

Che cosa consente agli addetti alle bonifiche da amianto di accorgersi immediatamente che il bilancio del ricircolo d'aria non è conforme?

Risposta

Carenze evidenti sono, in particolare, la mancanza e/o la disposizione inadeguata delle bocchette di ventilazione e delle condotte di ventilazione sul piano o l'apertura insufficiente delle serrande di ventilazione delle unità di decontaminazione. Altrimenti occorre procedere a misurazioni e calcoli.

Domanda/Problema

In che modo la Suva controlla la ventilazione della zona da bonificare?

Risposta

A seconda della situazione, la Suva controlla in particolare: la completezza del bilancio del ricircolo d'aria, la disposizione delle aperture per l'aria immessa e l'aria aspirata e se nella zona da bonificare è rispettata una frequenza di almeno otto ricambi d'aria ogni ora. La Suva effettua inoltre misurazioni a campione in loco con l'anemometro.

Domanda/Problema

Come viene considerato nel bilancio del ricircolo d'aria un corridoio o un passaggio che riceve l'aria dai locali adiacenti?

Risposta

I corridoi e i passaggi fanno parte della zona da bonificare, quindi vanno considerati nel bilancio del ricircolo d'aria. Inoltre, anche nei corridoi e nei passaggi o in altri locali ciechi deve circolare aria pulita in quantità sufficiente e in maniera uniforme durante la bonifica.

Domanda/Problema

La direttiva CFSL 6503 stabilisce che l'aria di scarico degli estrattori venga convogliata all'aperto. L'aria di scarico non deve arrivare in altre zone di lavoro o negli edifici adiacenti. Perché è necessario? Se il filtro funziona, l'aria dovrebbe essere pulita.

Risposta

L'obiettivo di protezione è descritto nell'articolo 44 OPI: Sostanze nocive

«Se le sostanze nocive sono prodotte, trasformate, utilizzate, conservate, manipolate o depositate oppure se i lavoratori possono essere altrimenti esposti a sostanze in concentrazioni pericolose per la salute, allora devono essere adottate le misure di protezione richieste dalle caratteristiche di queste sostanze.»

Per l'amianto vige il principio di minimizzazione. Non è sufficiente affermare che l'aria di scarico «dovrebbe» essere pulita. Sintanto che non è garantita un'aria di scarico pulita, non si deve convogliarla in altre zone di lavoro o negli edifici adiacenti.

Domanda/Problema

Come garantire che l'aria di scarico non sia convogliata in altre zone di lavoro o negli edifici adiacenti? L'aria convogliata all'esterno deve mantenere una certa distanza dagli edifici adiacenti?

Risposta

L'aria contaminata deve essere convogliata all'esterno in modo da non costituire un pericolo per soggetti terzi e persone non addette. Al riguardo è imperativo tenere conto del principio di minimizzazione anche relativamente alla salute pubblica (1000 FAR/m³), sebbene la diluizione riduca la concentrazione di fibre all'aperto. Una possibilità può consistere nel montare una condotta di ventilazione più lunga.

La distanza necessaria dipende dalla situazione e va considerata nella valutazione del rischio, in base al piano di lavoro, ad es. in presenza di edifici adiacenti o di un passaggio pedonale.

7.4.5 Depressione nella zona da bonificare e nelle unità di decontaminazione

Domanda/Problema

L'allarme deve essere visibile all'esterno e all'interno della zona da bonificare?

Risposta

Il dispositivo di allarme deve essere collocato in modo che tutti i lavoratori presenti si accorgano immediatamente della perdita di pressione.

Domanda/Problema

La direttiva CFSL 6503 prescrive che, se la depressione scende al di sotto del livello specificato, scatti automaticamente un segnale acustico o visivo, in modo che tutti i collaboratori presenti nel cantiere di bonifica riconoscano immediatamente la caduta di pressione. Cosa significa «immediatamente» per l'allarme?

Risposta

La depressione non deve scendere al di sotto di 20 pascal. La Suva raccomanda di aumentare tempestivamente la depressione per evitare che scatti l'allarme. L'allarme deve scattare al più presto, per garantire l'informazione tempestiva del personale. A seconda della situazione, un ritardo di 15–20 secondi nell'attivazione dell'allarme è considerato tollerabile ai fini dell'obiettivo di protezione.

Domanda/Problema

Nelle unità di decontaminazione è necessario misurare costantemente la depressione?

Risposta

Nella zona da bonificare è necessario monitorare costantemente la depressione mediante uno strumento di misura e annotarla.

Nella maggior parte dei casi, nelle unità di decontaminazione non occorre misurare costantemente la depressione (eccetto ad es. se la misurazione è prescritta dal responsabile dell'immissione in commercio).

7.4.6 Aspirapolvere per amianto

Domanda/Problema

Quali sono i requisiti precisi per gli aspiratori? Conosco una sola ditta che esegue test d'integrità formalmente corretti dei filtri degli aspiratori. Altri «testano» gli apparecchi (e poi ottengono un nuovo adesivo), ma in realtà si procede solo a testare l'elettronica e a utilizzare un nuovo filtro.

Risposta

Art. 32b OPI Manutenzione delle attrezzature di lavoro

«Le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante. La manutenzione va eseguita tenendo conto dello scopo d'uso e del luogo d'utilizzazione. Essa deve essere documentata.»

Gli aspirapolvere per amianto devono essere sottoposti a manutenzione secondo necessità, e comunque almeno una volta l'anno, riparati se necessario e ispezionati da una persona qualificata o da una ditta di manutenzione (SN EN 60335-2-69).

Domanda/Problema

Cosa succede con i vecchi aspirapolvere per amianto ai quali non è possibile collegare un tubo di scarico?

Risposta

Anche i vecchi aspirapolvere per amianto vanno utilizzati in modo da evitare qualsiasi esposizione nella zona bianca. Ad esempio, possono essere utilizzati soltanto all'interno della zona da bonificare. All'uscita della zona da bonificare, gli aspirapolvere per amianto in questione devono essere imballati a tenuta di polvere e opportunamente etichettati.

7.4.7 Manipolazione di rifiuti contenenti amianto e apparecchi contaminati

Domanda/Problema

Quali disposizioni si applicano alla manipolazione di rifiuti contenenti amianto?

Risposta

Nella manipolazione di rifiuti contenenti amianto occorre evitare il rilascio di amianto fino allo smaltimento. I rifiuti prodotti contenenti amianto devono essere sempre

imballati a tenuta di polvere, etichettati e rimossi dalla zona di lavoro. È importante evitare ulteriori esposizioni, ad esempio attraverso il reimballaggio. Per lo smaltimento di materiali contenenti amianto bisogna applicare le vigenti prescrizioni in materia (Ordinanza sul traffico di rifiuti, OTRif, e Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti, OPSR) ed eventuali disposizioni cantonali. L'esecuzione spetta ai Cantoni.

Informazioni sull'imballaggio, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto sono contenute nel rapporto Polludoc «Smaltimento dei materiali di demolizione contenenti amianto» (polludoc.ch).

Domanda/Problema

Cosa significa che i rifiuti devono essere «costantemente imballati»?

Risposta

«Imballare costantemente» significa che i materiali contenenti amianto devono essere imballati con continuità durante i lavori di bonifica, per ridurre al minimo il rilascio di polvere contenente amianto, in particolare durante le interruzioni del lavoro, prima che il personale esca dalle unità di decontaminazione.

Motivo

L'imballaggio costante riduce al minimo il rilascio di polvere contenente amianto durante i lavori.

7.4.9 Revoca delle misure di protezione/del confinamento

Domanda/Problema

Cosa occorre fare prima di revocare le misure di protezione/il confinamento? Chi provvede a mettere in atto le misure? A cosa bisogna prestare attenzione?

Risposta

Dopo la pulizia finale bisogna procedere a un **collaudo visivo preliminare** al fine di rilevare la completa assenza di residui di amianto. La **ditta specializzata in bonifiche da amianto** deve **effettuare il collaudo preliminare e documentarlo**.

Una **terza parte indipendente** dalla ditta specializzata in bonifiche da amianto (ad es. un'azienda di misurazione indipendente) effettua l'**ispezione visiva e misura la concentrazione di fibre** (cifra 7.4.9 della direttiva CFSL 6503).

L'ispezione visiva serve soprattutto ad accertare che siano soddisfatte le condizioni per la misurazione di declassamento, controllando in particolare che le superfici siano asciutte e pulite e che non siano più presenti residui del materiale contenente amianto da bonificare. Solo in questo caso si procede alla misurazione di declassamento.

L'indipendenza della terza parte rispetto alla ditta specializzata in bonifiche da amianto deve essere garantita soprattutto per i seguenti compiti:

- elaborazione del piano di misurazione
- esecuzione delle ispezioni visive
- esecuzione delle misurazioni dell'aria ambiente

Riguardo alle misurazioni dell'aria ambiente, le ditte specializzate in bonifiche da amianto non devono essere informate in anticipo sulla posizione dei punti di misurazione (pubblicazione FACH 2955: «Bonifiche da amianto: ispezioni visive e misurazioni dell'aria ambiente» (www.suva.ch/2955.i)).

Se le misure di protezione nella zona da bonificare non sono state revocate debitamente (ad es. soltanto due misurazioni dell'aria anziché tre o più), la Suva infligge sanzioni alla ditta specializzata in bonifiche da amianto. **Questa deve pertanto accertarsi che la terza parte indipendente abbia eseguito correttamente le misurazioni di declassamento.**

Domanda/Problema

Cos'è una terza parte indipendente?

Risposta

L'ispezione visiva e la misurazione di declassamento devono essere effettuate da una terza parte **giuridicamente, economicamente e organizzativamente indipendente dalla ditta che esegue la bonifica da amianto**. Questa indipendenza assicura che la misurazione di revoca delle misure di protezione sia stata effettuata in modo oggettivo e che siano esclusi conflitti d'interesse. La terza parte indipendente controlla l'eventuale presenza di residui di amianto nella zona di bonifica secondo lo stato della tecnica e documenta i risultati.

Domanda/Problema

In che modo le ditte specializzate in bonifiche da amianto devono eseguire e documentare il collaudo visivo preliminare?

Risposta

Le ditte specializzate in bonifiche da amianto sono responsabili della bonifica dei materiali contenenti amianto.

Dopo aver effettuato la pulizia finale, le ditte specializzate in bonifiche da amianto accertano con un **collaudo visivo preliminare** che i **lavori di bonifica siano stati conclusi correttamente** e che l'**ispezione visiva** e la **misurazione di declassamento** possano essere effettuate da una **terza parte indipendente**.

Informazioni sulla revoca delle misure di protezione/del confinamento e sulla documentazione al riguardo sono contenute nella Guida FACH 2955 (suva.ch/2955.i).

La **tabella 2 nell'allegato alla Guida 2955** contiene una lista di controllo per l'ispezione visiva al termine dei lavori di bonifica da amianto. Le ditte specializzate in bonifiche da amianto possono servirsi della tabella per predisporre un proprio documento interno.

Il collaudo visivo preliminare da parte delle ditte specializzate in bonifiche da amianto prevede in particolare quanto segue:

- Tutte le superfici sono prive di polvere e asciutte?
- Tutti i materiali contenenti amianto sono stati rimossi?
- Non sono più presenti residui di amianto?
- La zona di bonifica è completamente sgombra?

Le ditte specializzate in bonifiche da amianto sono tenute a eseguire questo collaudo visivo preliminare e a documentarlo, apponendo la data e la firma.

Domanda/Problema

Una terza parte indipendente che sia stata incaricata, dietro compenso, di eseguire l'ispezione visiva può essere chiamata a risponderne?

Risposta

Dell'**esecuzione dell'ispezione visiva** è **responsabile la terza parte indipendente**, che può essere chiamata a rispondere, ad esempio, dal committente o dalla parte lesa.

Di eventuali **carenze nella bonifica da amianto** è tuttavia **responsabile la ditta specializzata in bonifiche da amianto**. La Suva controlla il lavoro delle ditte specializzate in bonifiche da amianto nel quadro della LAINF.

Motivo

Art. 82 LAINF, artt. 3–10 OPI

Art. 83 OLCostr

Cifra 7.4.9 della direttiva CFSL 6503

Domanda/Problema

Come garantire che dopo una bonifica da amianto non siano più presenti residui di amianto e che nell'aria non si trovi un'elevata concentrazione di amianto?

Risposta

Il **collaudo visivo preliminare**, l'**ispezione visiva** e la **misurazione di declassamento** hanno una grossa rilevanza per il futuro utilizzo in sicurezza dell'edificio bonificato. È necessario osservare le prescrizioni concernenti queste misure, poiché da esse dipende la decisione di rimuovere il confinamento della zona di bonifica.

- Dopo la pulizia finale occorre assicurarsi con un **collaudo visivo preliminare** che non siano più presenti residui di amianto. La **ditta specializzata in bonifiche da amianto** deve effettuare il collaudo preliminare e documentarlo.
- Una **terza parte, indipendente** dalla ditta specializzata in bonifiche da amianto (ades. un'azienda di misurazione indipendente), effettua l'**ispezione visiva e misura la concentrazione di fibre** (cifra 7.4.9 della direttiva CFSL 6503). I requisiti per l'ispezione visiva e la misurazione di declassamento sono esposti nella pubblicazione FACH 2955 (www.suva.ch/2955.i).
 - Se l'azienda di misurazione indipendente trova residui di amianto nell'ispezione visiva, la ditta specializzata in bonifiche deve procedere a un'ulteriore bonifica/pulizia.
 - Il numero di punti di misurazione necessari per la misurazione di declassamento è indicato nella pubblicazione FACH 2955.
 - Per la misurazione di declassamento la zona di bonifica deve essere priva di polveri e asciutta. Durante il campionamento si esegue obbligatoriamente una simulazione di utilizzo (simulazione «worst case»). Ulteriori dettagli sulla misurazione e sul relativo rapporto sono contenuti nella direttiva VDI 3492.

Domanda/Problema

Se le ditte specializzate in bonifiche da amianto sono riconosciute dalla Suva, perché vengono controllate anche da direttori dei lavori?

Risposta

Le ditte specializzate in bonifiche da amianto sono riconosciute dalla Suva conformemente alla OLCostr e alla direttiva CFLS 6503. La Suva effettua i controlli per il riconoscimento e la revoca della certificazione.

I direttori dei lavori effettuano controlli per altri motivi. Ad esempio, su incarico del committente eseguono ispezioni visive in qualità di terzi indipendenti.

Motivo

Cfr. pubblicazione FACH 2955: «Bonifiche da amianto: ispezioni visive e misurazioni dell'aria ambiente»; Forum Amianto Svizzera (www.suva.ch/2955.i).

Domanda/Problema

Gli specialisti in bonifiche da amianto devono essere presenti durante i lavori di smontaggio una volta che siano state revocate le misure di protezione o il confinamento?

Risposta

La presenza di specialisti in bonifiche da amianto non è obbligatoria durante i lavori di smontaggio. Le misure di protezione possono essere revocate se nell'ispezione visiva non sono stati rinvenuti residui di amianto e se la concentrazione di fibre di amianto determinata è inferiore a 1000 fibre/m³.

Domanda/Problema

Cosa significa «se l'ispezione visiva non mostra più tracce visibili di materiale contenente amianto»? Ai residui si applica il principio della tolleranza zero?

Risposta

La constatazione di presenza di residui di amianto che comportino rischi successivi è classificata come pericolo elevato o grave, compresa la presenza di materiali contenenti amianto in quantità minime, poiché già soltanto un esiguo rilascio di fibre di amianto può rappresentare un grave pericolo per la salute.

Domanda/Problema

Come si deve procedere nella revoca delle misure di protezione o del confinamento, in presenza di oggetti da smantellare?

Risposta

Nel caso di oggetti da smantellare, è necessario che **un'ispezione visiva sia eseguita e documentata** in conformità alla direttiva CFSL 6503 da una **terza parte**, indipendente dalla ditta specializzata in bonifiche da amianto.

In base all'esperienza, dopo la bonifica da amianto sono necessari ulteriori lavori nei locali, come **interventi di sgombero e smontaggio**. **Per questo, a seguito delle ispezioni visive, è necessario eseguire misurazioni di revoca delle misure di protezione anche in caso di smantellamenti.**

Sono esclusi dalle misurazioni di declassamento gli oggetti smantellati ai quali non si acceda più senza protezione nel periodo compreso tra la bonifica e lo smantellamento.

Motivo

Cifra 7.4.9 della direttiva CFSL 6503

Pubblicazione FACH 2955 «Bonifiche da amianto: ispezioni visive e misurazioni dell'aria ambiente», Forum Amianto Svizzera

7.4.10 Protezione delle vie respiratorie

Domanda/Problema

I **respiratori a ventilazione assistita con cappuccio TH3P** sono indicati per i lavori nel settore rosso?

Risposta

Per i lavori con un **rilascio elevato di fibre** (sette rosso), i **respiratori a ventilazione assistita con cappuccio non sono indicati**, perché offrono un livello di protezione troppo basso e la protezione è nulla in caso di avaria del ventilatore (batteria scarica, ventilatore difettoso ...).

Motivo

I lavori nel settore rosso devono essere eseguiti solo da ditte specializzate in bonifiche da amianto riconosciute dalla Suva.

Dall'inizio dei lavori di bonifica nella zona da bonificare, tutto il personale coinvolto deve utilizzare **respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con maschera intera** secondo la norma SN EN 14593-1 o EN 14594 fino alla pulizia finale. Questi dispositivi sono dotati di un filtro d'emergenza, perciò offrono un livello di sicurezza aggiuntivo: in caso di guasto, il personale può continuare a utilizzare la maschera intera con filtro P3.

Le cuffie di protezione respiratoria con ventilatore secondo la norma SN EN 12941/12942 non sono indicate in questo caso, perché offrono un livello di protezione troppo basso. Inoltre non sono munite neppure di un filtro d'emergenza P3, pertanto la protezione delle vie respiratorie non è garantita in caso di guasto del dispositivo.

Eccezioni: se l'utilizzo di respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea ostacola in misura significativa i lavori di bonifica nell'area (ad es. perché limitano il movimento), può essere eccezionalmente consentito l'utilizzo di respiratori a ventilazione assistita **a maschera**

intera (TM3P) secondo la norma SN EN 12942, a condizione che sia possibile dimostrare l'osservanza del livello di protezione.

Domanda/Problema

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere omologati e commercializzati nella loro interezza, quindi non si possono acquistare le mascherine da 3M e poi utilizzare filtri P3 economici. Come procedere correttamente?

Risposta

Per procedere correttamente, è necessario rispettare sempre le disposizioni del fabbricante.

Motivo

Art. 32a OPI «Utilizzazione delle attrezzature di lavoro»

«Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d'uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso.»

Domanda/Problema

Che cosa sono un controllo di tenuta e una prova di tenuta?

Risposta

Controllo di tenuta per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie: il controllo di tenuta viene eseguito **prima di ogni utilizzo** degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie da parte della persona che li indossa. Il controllo di tenuta serve a verificare se il respiratore è indossato correttamente e se aderisce bene al viso.

Prova di tenuta per gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie:

la prova di tenuta (fit test) è un test qualitativo o quantitativo per verificare l'effetto protettivo degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie aderenti (in conformità alla norma DIN ISO 16975-3). Questo test mostra se l'apparecchio di protezione delle vie respiratorie (marca, modello, taglia) è adatto alla persona che lo indossa, se aderisce perfettamente e se garantisce la protezione richiesta.

Motivo

Cfr. cifra 4 della direttiva CFSL 6503 «Definizioni»

Domanda/Problema

La nuova direttiva CFSL 6503 **raccomanda** di eseguire il **fit test** per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il fit test è obbligatorio?

Risposta

No, secondo la direttiva CFSL 6503 si raccomanda alle ditte specializzate in bonifiche da amianto che utilizzano **respiratori indipendenti dall'aria circostante e respiratori a ventilazione assistita** di effettuare una **prova di tenuta quantitativa (fit test)**.

Il controllo di tenuta (fit check) è obbligatorio per tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie menzionati nella direttiva CFSL 6503.

Domanda/Problema

In quali situazioni è sufficiente utilizzare respiratori a ventilazione assistita TM3P nella zona da bonificare?

Risposta

Per i lavori da eseguire nel **settore arancione** (pericolo aumentato a causa della maggiore esposizione alle fibre di amianto), i respiratori a ventilazione assistita TM3P offrono una buona protezione.

I lavori nel **settore rosso** (pericolo elevato dovuto a una significativa esposizione alle fibre di amianto) possono essere eseguiti soltanto da ditte specializzate in bonifiche da amianto riconosciute dalla Suva. Dall'inizio dei lavori di bonifica nella zona da bonificare, tutto il personale coinvolto deve utilizzare **respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con maschera intera** secondo la norma SN EN 14593-1 o SN EN 14594 fino alla pulizia finale.

Eccezioni: se l'utilizzo di respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea ostacola in misura significativa il personale nei lavori di bonifica nell'area (ad es. perché limitano il movimento), può essere eccezionalmente consentito l'utilizzo di respiratori a ventilazione assistita a maschera intera (TM3P) secondo la norma SN EN 12942 a condizione che sia possibile **dimostrare l'osservanza del livello di protezione**.

Per valutarlo, si invita a consultare le regole della tecnica in vigore, ad es. la pubblicazione Suva 88327 «Lavori su materiali contenenti amianto: misure di protezione».

Domanda/Problema

La scelta dei respiratori indipendenti dall'aria circostante e dei respiratori a ventilazione assistita deve essere seguita da una persona competente e controllata mediante

una prova di tenuta. Cosa si intende per «scelta»?

Significa che la ditta specializzata in bonifiche da amianto non si limita a consegnare una mascherina a un nuovo collaboratore, ma che questi prende visione di diverse mascherine insieme a una «persona qualificata», svolge controlli di aderenza e poi sceglie quella che aderisce correttamente? Inoltre: cosa si intende qui per «persona qualificata»?

Risposta

I respiratori indipendenti dall'aria circostante e i respiratori a ventilazione assistita da utilizzare nei lavori di bonifica da amianto devono essere scelti considerando la fisionomia di chi li indossa (ad es. un nuovo collaboratore).

L'aderenza corretta e la funzionalità del dispositivo di protezione delle vie respiratorie vengono controllate già al momento dell'acquisto del dispositivo stesso, mediante un controllo di aderenza. La scelta giusta presuppone conoscenze specialistiche, pertanto questo processo deve essere seguito da una persona qualificata (ad es. uno specialista MSSL dell'azienda o uno specialista dell'immissione in commercio).

Motivo

In generale, per i dispositivi di protezione individuale (DPI), e in particolare per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la scelta del prodotto ottimale è essenziale. Sono prioritari l'effetto di protezione ottimale, l'adattabilità e il comfort.

Domanda/Problema

Quale quantità di aria è prescritta per la ventilazione della mascherina? Dove trovo le prescrizioni al riguardo?

Risposta

Secondo la norma SN EN 14593-1 (respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con erogatore a domanda) e la SN EN 14594 (respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea), questi sistemi sono testati a 160 l/min. Le norme non stabiliscono un valore minimo per la portata volumetrica (quantità di aria per unità di tempo).

Nella norma SN EN 14594 (respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea), il capitolo 8 definisce le «informazioni fornite dal fabbricante». Secondo il capitolo 8.2 f), il fabbricante deve informare sulla portata volumetrica massima e minima dell'aria immessa in l/min per il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, in altri termini il fabbricante deve esprimersi al riguardo.

Nella norma SN EN 138 (respiratori a presa d'aria esterna), al capitolo 9 «Manuale d'uso» è indicato che la sezione 9.2.3 per i respiratori a presa d'aria esterna deve contenere le istruzioni relativamente alla quantità di aria minima prescritta in l/min. Anche qui la responsabilità è del fabbricante.

Esistono pubblicazioni che indicano picchi fino a 300 l/min per la ventilazione polmonare sotto sforzo fisico, ma la maggior parte delle fonti parla di una ventilazione polmonare media fino a 120 l/min in caso di intensa attività fisica, per gli sportivi fino a 200 l/min.

Motivo

Direttiva CFSL 6503 «Amianto»

Norma SN EN 14593-1
(Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con erogatore a domanda)

Norma SN EN 14594
(respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea)

Norma SN EN 138 (respiratori a presa d'aria esterna)

Domanda

A cosa bisogna prestare attenzione nella **protezione delle vie respiratorie del personale interinale** nei lavori di bonifica da amianto?

Risposta

Per il personale interinale l'**impresa fornitrice** (in qualità di datore di lavoro legale) è responsabile della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute del personale distaccato, il che include mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale efficaci e garantire che siano sempre in perfetto stato e pronti all'uso (art. 5 OPI).

Nei lavori di bonifica da amianto è necessario indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie indipendenti dall'atmosfera ambiente (**autorespiratori**). I dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere compatibili con l'infrastruttura dell'azienda acquisitrice (in particolare l'allacciamento all'alimentazione di aria fresca indipendente dall'atmosfera ambiente). Nella scelta dei respiratori indipendenti dall'aria circostante da utilizzare nei lavori di bonifica da amianto è necessario considerare la fisionomia di chi li indossa (ad es. un nuovo collaboratore). L'aderenza corretta e la funzionalità del dispositivo di protezione delle vie respiratorie vengono controllate già al momento dell'acquisto del dispositivo stesso, mediante un **controllo di tenuta (fit check)**, che deve essere documentato.

La scelta giusta presuppone conoscenze specifiche, pertanto questo processo deve essere seguito da una persona qualificata (ad es. specialista MSSL dell'azienda o specialista dell'immissione in commercio). Si raccomanda inoltre una **prova di tenuta quantitativa (fit test)**.

L'**azienda acquisitrice** può impiegare personale interinale nella zona da bonificare solo se è garantita la messa a disposizione di un idoneo dispositivo di protezione delle vie respiratorie. La prova di tenuta va svolta prima di ogni utilizzo sul cantiere e l'impresa acquisitrice la deve imporre.

7.5 Bonifiche parziali

Domanda/Problema

Cosa è tenuto a fare una ditta specializzata in bonifiche se nella raccolta di campioni di colla per piastrelle viene rilevata la presenza di amianto, ma per ragioni di costo il materiale non viene rimosso, bensì ricoperto (rivestito)?

Risposta

In linea di principio, i materiali contenenti amianto devono essere completamente rimossi. Inoltre, occorre rispettare i requisiti relativi all'urgenza della bonifica (cfr. pubblicazione FACH 2891). Non esiste un obbligo generale di bonifica.

Una ditta specializzata in bonifiche da amianto incaricata di rimuovere solo parzialmente il materiale contenente amianto deve rispettare le condizioni di cui alla cifra 7.5 della direttiva CFSL 6503. La ditta deve ottenere dal committente la conferma scritta che le imprese terze che eseguono i lavori successivi siano state esaustivamente informate della situazione. La zona bonificata deve essere chiaramente delimitata rispetto alla zona non bonificata.

Domanda/Problema

Secondo la cifra 5.5 della direttiva CFSL 6503, le ditte specializzate in bonifiche da amianto devono etichettare i materiali non rimossi con la bonifica o riportarli in un elenco. Chi è tenuto a farlo per legge? Il committente?

Risposta

Sono tenute a farlo le ditte esecutrici della bonifica da amianto. In linea di principio, la ditta deve rimuovere completamente i materiali contenenti amianto dall'intera area sottoposta alla bonifica da amianto. È ammessa un'eccezione unicamente se i materiali non rimossi non vengono manomessi in un secondo tempo, durante i lavori di trasformazione o durante l'utilizzo dei locali, con conseguenti danni per la salute.

La ditta specializzata in bonifiche da amianto informa il committente ed eventuali soggetti terzi coinvolti (ad es. altre aziende) in merito ai materiali contenenti amianto non rimossi. Questi materiali devono essere contrassegnati già in fase di costruzione (cfr. la cifra 7.5. della direttiva CFSL 6503 «Bonifiche parziali»).

Motivo

La direttiva CFSL 6503 Amianto si basa sulle disposizioni della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e sulle relative ordinanze. La LAINF e, di conseguenza, la direttiva CFSL riguardano esclusivamente i datori di lavoro delle aziende assoggettate alla LAINF.

Domanda/Problema

Le ditte specializzate in bonifiche da amianto, quando osservano le prescrizioni relative alle bonifiche parziali (cifra 7.5 direttiva CFSL 6503), perdono commesse.

Risposta

Le ditte specializzate in bonifiche da amianto non possono svolgere lavori che mettano in pericolo soggetti terzi. Ciò vale anche se il committente chiede una bonifica parziale. Le imprese che si impegnano a eseguire una bonifica da amianto nel quadro di una commessa devono garantire in via preliminare che nella zona da bonificare (perimetro della ristrutturazione) sia escluso un successivo pericolo per le lavoratrici e i lavoratori.

Domanda/Problema

È sufficiente segnalare in modo chiaro e inequivocabile una bonifica parziale nei progetti di costruzione?

Risposta

No, la ditta specializzata in bonifiche da amianto che accetta ed esegue la commessa di bonifica deve garantire e dimostrare che le misure descritte nella cifra 7.5 della direttiva CFSL 6503 siano state attuate.

Domanda/Problema

La ditta specializzata in bonifiche da amianto deve inserire le disposizioni per le bonifiche parziali nelle sue Condizioni generali. Occorre anche una conferma da parte del committente?

Risposta

Sì, una bonifica parziale è consentita soltanto se è possibile escludere pericoli per il personale nei lavori successivi e se le condizioni definite nella cifra 7.5 della direttiva CFSL 6503 sono pienamente rispettate.

Domanda/Problema

Nelle bonifiche parziali basta sigillare i bordi di rottura con un composto incapsulante per amianto Hawetol?

Risposta

No, per escludere rischi successivi, le bonifiche parziali sono consentite solo su superfici chiaramente delimitate, per le quali non siano necessari lavori di allacciamento lungo i bordi di rottura.

Domanda/Problema

È necessario notificare una bonifica da amianto in caso di danni da acqua (ad es. piccola bonifica parziale di ca. 1 m²)?

Risposta

Sì, tutti i lavori che possono rilasciare grandi quantità di fibre di amianto pericolose per la salute devono essere notificati.

Nelle emergenze, ad es. in caso di danni da acqua, la notifica può essere effettuata mediante l'apposito software senza rispettare il termine di 14 giorni, inserendo tutti i dati necessari.

Domanda/Problema

Per un danno da acqua in bagno deve essere bonificato l'intero bagno?

Risposta

Dipende da diversi fattori se, una volta attuate le misure d'emergenza per eliminare il danno da acqua, debbano essere adottate ulteriori misure.

Se una ditta specializzata in bonifiche da amianto si impegna, nell'ambito di una commessa, a realizzare una bonifica da amianto, occorre garantire che il personale incaricato di svolgere altri lavori non sia esposto a un rischio successivo.

Domanda/Problema

È consentita la sostituzione di una sola piastrella danneggiata in un bagno in cui sia stata rilevata la presenza di amianto nella colla delle piastrelle del pavimento?

Risposta

Sì, la rimozione di una sola piastrella del pavimento rotta, posata con una colla contenente amianto, è descritta nell'opuscolo Suva 84063: «Amianto: informazioni utili per piastrellisti e fumisti». Gli artigiani debitamente formati possono svolgere questi lavori, a patto di rispettare la procedura descritta. [Opuscolo Suva 84063](#)

7.7 Lavori di esigua entità

Domanda/Problema

Per i lavori di esigua entità, nella nuova direttiva CFSL 6503 non figura più che «si può evitare di allestire un confinamento». Questo significa, ad esempio, che non è più possibile svolgere lavori di esigua entità senza confinamento?

Risposta

Nella versione precedente della direttiva CFSL 6503 si leggeva: «Se si procede alla bonifica di superfici non estese (< 0.5 m²), si può evitare di allestire un confinamento della zona da bonificare; questo a condizione che si scelga un metodo di bonifica che garantisca un basso rilascio di fibre di amianto ...»

Si affermava dunque che per i lavori di esigua entità non fosse necessario allestire un confinamento della zona da bonificare con unità di decontaminazione e depressione secondo la cifra 7. Questo punto non è cambiato nella nuova direttiva.

I lavori di modesta entità devono essere svolti in modo da evitare una **contaminazione dell'ambiente circostante**. Occorre dunque **allestire una zona di lavoro spazialmente separata**. La zona di lavoro deve essere ventilata o l'aria contaminata deve essere estratta pulita.

Le **tecniche di lavoro più adatte** comprendono, tra l'altro, la **rimozione a umido** controllata, l'uso di dispositivi di **aspirazione alla fonte** e l'uso di **sacchi glove-bags** (sacchi di polietilene dotati di guanti interni).